



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

AB/mv/es

Decreto Rettorale n. _____ del _____

** n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico*

OGGETTO: “Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia”

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 25 marzo 2012;

Richiamato il Regolamento Generale di Organizzazione emanato con Decreto Rettorale 30 dicembre 2016, n. 4712;

Visto lo Schema tipo di Regolamento di funzionamento del Dipartimento, emanato con Decreto Rettorale del 26 novembre 2020, n. 4030;

Vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Psicologia del 23 marzo 2021, con la quale è stato approvato il relativo Regolamento di funzionamento;

Visto il D.R. 3846/2021 del 17 settembre 2021 di emanazione del Regolamento citato;

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Psicologia, in data 15 dicembre 2021, ha deliberato la modifica all’articolo 21 comma 6 lett. b) del Regolamento, con l’inserimento della seguente ulteriore disposizione:

Nelle riunioni della Commissione Organico il rappresentante di ciascun settore, in caso di impossibilità giustificata, può essere sostituito, con l’attribuzione delle stesse funzioni per la stessa durata del mandato, da un componente incardinato nello stesso SSD di riferimento, il cui nominativo è designato una tantum dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Settore di appartenenza successivamente alle elezioni della rappresentanza di ciascun SSD”;

Considerato l’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Area Atti di normazione interna e compliance normativa della Direzione Affari Generali, con il supporto organizzativo dell’Area coordinamento servizi di integrazione e monitoraggio, della Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

Considerato che la modifica dell'art. 21 comma 6 lett. b) non risulta in contrasto con quanto previsto dallo Schema tipo di Regolamento di Funzionamento del Dipartimento;

Visto l'art. 25 del suddetto Schema tipo;

Considerato che il Consiglio di Dipartimento di Psicologia intenderebbe procedere alla designazione *una tantum* dei membri supplenti nel corso della prima riunione utile;

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia", nella stesura che recepisce la modifica dell'art. 21, comma 6, lett. b), come di seguito riportato:

*"Il/La rappresentante di ciascun settore scientifico-disciplinare viene eletto/a da tutti/e i/le docenti (professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici) incardinati nel s.s.d. e dai/dalle docenti ricompresi secondo quanto stabilito dalla lettera a) del presente comma a scrutinio segreto in apposita consultazione. L'elettorato passivo comprende tutti/e i/le docenti (professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici) incardinati nel s.s.d. nonché i/le docenti ricompresi secondo quanto stabilito dalla lettera a) del presente comma. La durata dell'incarico è pari a tre anni accademici. L'incarico è rinnovabile senza alcun limite nel numero di mandati consecutivi. **Nelle riunioni della Commissione Organico il rappresentante di ciascun settore, in caso di impossibilità giustificata, può essere sostituito, con l'attribuzione delle stesse funzioni per la stessa durata del mandato, da un componente incardinato nello stesso SSD di riferimento, il cui nominativo è designato una tantum dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Settore di appartenenza successivamente alle elezioni della rappresentanza di ciascun SSD**"*

2. Il Regolamento di cui al punto precedente costituisce parte integrante del presente Decreto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nell'albo on line di Ateneo. Il Dipartimento provvederà a darne pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Direzione Affari Generali
La Direttrice
D.ssa Adriana Belli

(Visto apposto digitalmente)

IL RETTORE
Prof. Stefano GEUNA

(Firma apposta digitalmente)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia

Art. 1- Definizione e attribuzioni

1. Il Dipartimento di Psicologia è costituito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2012, previo parere favorevole del Senato Accademico del 07 maggio 2012 resa esecutiva dal Decreto Rettorale del n. 2804 del 14 maggio 2012. Esso organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche nel campo delle scienze psicologiche e svolge tutte le funzioni previste dall'art. 11 dello Statuto.
2. L'indirizzo e l'attività del Dipartimento, sono caratterizzati nel progetto scientifico-culturale e nel progetto didattico, che specificano altresì i settori scientifico-disciplinari ritenuti omogenei a tale progetto per contenuto e fini o mezzi, e settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento si impegna ad assicurare, nella misura dell'impiego efficiente delle proprie risorse, la didattica anche nei corsi di laurea per i quali non è Dipartimento di riferimento.
3. Le disposizioni relative alle attività didattiche del Dipartimento sono contenute nel Regolamento Didattico di cui al successivo art. 23.

Art. 2 - Ubicazione e beni

Il Dipartimento è sito in via Giuseppe Verdi, n. 10, 10124, Torino, dove dispone dei locali dettagliati nelle corrispondenti planimetrie ed evidenziati nelle mappe a disposizione del Dipartimento medesimo. Le attrezzature e gli altri beni mobili, dei quali inoltre dispone, sono iscritti in apposito inventario.

Art. 3 - Autonomia del Dipartimento

1. Il Dipartimento si configura come centro di responsabilità dell'Ateneo di primo livello e dispone di autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa, esercitate per le finalità dettate dalla legge e dallo Statuto, con le modalità e con la disciplina prevista nel Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.
2. Il Dipartimento ha la responsabilità di cui al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. È attribuito al Dipartimento, nell'ambito degli obiettivi programmatici, da parte del Consiglio di Amministrazione, un budget economico e degli investimenti, di tipo autorizzatorio.
4. Nell'ambito del budget di cui al comma precedente, il Dipartimento dispone dei finanziamenti ottenuti da terzi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e commerciali, fatte salve le quote da destinare ai sensi dei regolamenti vigenti.
5. Esso dispone di spazi, strutture e servizi occorrenti al proprio funzionamento.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

6. Il Dipartimento dispone altresì, per il personale docente e ricercatore a tempo determinato e a tempo indeterminato, di un budget virtuale espresso sia in termini finanziari, sia in punti organico, e assegnato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, che il Dipartimento utilizza per proposte di bandi di concorso, chiamate o trasferimenti di professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici, ai sensi dei successivi articoli e dei regolamenti di Ateneo in materia di chiamate, reclutamento, mobilità ed omogeneità dei Dipartimenti, nonché delle leggi vigenti in materia.

7. Il Dipartimento è soggetto alla valutazione della performance organizzativa come stabilito dal Sistema di Misurazione e valutazione della performance.

Art. 4 - Gestione e contabilità

1. La gestione dei servizi tecnici e amministrativi a diretto supporto della didattica e della ricerca del Dipartimento è assicurata dalle strutture interne o da strutture organizzative dell'Ateneo esterne al Dipartimento, all'uopo deputate, secondo quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione.

2. Qualora le condizioni lo consentano e nel rispetto del quadro organizzativo di riferimento di cui al Regolamento di Organizzazione, il Dipartimento può condividere con altre strutture i servizi di cui al comma 1.

3. La gestione dei servizi amministrativi e contabili del Dipartimento è affidata al/alla Responsabile dell'Area di Amministrazione e Contabilità di Polo cui il Dipartimento afferisce, con le modalità e con la disciplina prevista dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art.5 – Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, in numero non inferiore a 45 professori/professoressse ordinari/ordinarie, associati/e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché i/le Professori/Professoressse Straordinari/e a tempo determinato disciplinati/e dall'articolo 1, comma 12, della Legge 230 del 2005.

2. I/le docenti del Dipartimento afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei, secondo i criteri di tendenziale omogeneità disciplinare individuati nel relativo Regolamento di Ateneo.

3. L'organizzazione dei servizi gestionali, tecnici e amministrativi a sostegno dell'attività di didattica, di ricerca e di terza missione è disciplinata dal Regolamento Generale di Organizzazione, che definisce anche le regole e le procedure per la progettazione e la gestione dei servizi medesimi, in coerenza con la normativa vigente.

4. Sono assegnati alle dirette dipendenze del Direttore/della Direttrice del Dipartimento:

- a) il personale tecnico-amministrativo deputato a svolgere attività di diretto supporto alla ricerca;
- b) i collaboratori/le collaboratrici ed esperti/e linguistici/linguistiche.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

5. L'attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale tecnico-amministrativo, di cui al comma precedente, è esercitata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento secondo i principi dettati dal Regolamento Generale di Organizzazione e dagli altri atti di organizzazione ivi citati.

Art.6 — Altro personale che fa capo al Dipartimento

1. Al Dipartimento fanno capo:

- a) gli specializzandi/le specializzande delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento;
- b) gli studenti/le studentesse iscritti/e ai corsi di Dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento.

2. Al Dipartimento fa capo il personale temporaneamente afferente di cui al successivo articolo 7.

3. Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura (compresi i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i professori/le professoresse emeriti/e) che, per motivi di ricerca inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo. Tali persone sono inserite in un apposito pubblico elenco aggiornato a cura del Direttore/della Direttrice.

4. Il personale temporaneamente afferente e i frequentatori/le frequentatrici di cui al comma precedente devono essere coperti da idonea forma assicurativa.

Art. 7 - Afferenza temporanea al Dipartimento

1. L'afferenza temporanea al Dipartimento è attribuita a tutti/e coloro che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento, debbano, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo.

Tra questi i/le Professori/Professoressa affiliati/e che, benché incardinati/e presso altro Ateneo o prestigioso centro di ricerca, hanno collaborazioni scientifiche stabili con il Dipartimento partecipandone alle attività, senza diritto alla rappresentanza negli Organi del Dipartimento stesso.

2. L'afferenza temporanea è attribuita di diritto agli/alle assegnisti/e di ricerca, ai/alle fruitori/fruttrici di borsa post-dottorato di durata almeno annuale e agli/alle specializzandi/e delle Scuole di Specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento, visiting professor, visiting scientist selezionati attraverso procedure dipartimentali e di Ateneo e Professori/Professoressa affiliati/e di cui al comma 1 e la cui selezione verrà normata da apposita procedura da definirsi a cura del Dipartimento.

3. L'afferenza temporanea può essere proposta dai/dalle professori/professoressa di ruolo e ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento, o richiesta dall'interessato/a. Devono essere adeguatamente specificate le attività svolte dall'interessato/a che giustificano la richiesta.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

4. Non possono essere considerati afferenti temporanei/e i/le dipendenti in attività presso altre strutture dell'università e i/le titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i/le professori/professoresses emeriti/e.

5. L'afferenza temporanea può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno, ha validità per l'intero anno accademico ed è rinnovabile.

6. Le richieste di afferenza temporanea sono istruite dalla Giunta e votate dal Consiglio di Dipartimento, nella prima riunione utile. Le procedure necessarie per i rinnovi sono istruite all'inizio dell'anno accademico e il Consiglio di Dipartimento delibera in merito nella prima riunione utile. Il Dipartimento istituisce un pubblico elenco degli afferenti temporanei/e, aggiornato semestralmente a cura del/della Direttore/Direttrice.

7. Il Dipartimento regola l'accesso di tale personale a tutte le strutture e servizi utili allo svolgimento dell'attività scientifica per la durata dell'intero anno accademico.

Art. 8 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore/la Direttrice del Dipartimento;
- c) la Giunta del Dipartimento

2. Agli organi del Dipartimento spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche.

Art. 9 - Composizione del Consiglio di Dipartimento ed elezione dei rappresentanti

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti/e i professori/le professoresse di ruolo e tutti/e i ricercatori /le ricercatrici a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento.

2. Sono rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento:

- a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
- b) una rappresentanza degli studenti/delle studentesse iscritti/e ai corsi di Dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento;
- c) una rappresentanza degli/delle afferenti temporanei/e di cui all'art. 7;
- d) una rappresentanza degli studenti/delle studentesse dei corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale.

3. La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell'elettorato passivo determina la decadenza dalla carica. In caso di reiterata assenza ingiustificata, altresì, il rappresentante decade dal suo incarico. Pena la decadenza, in ogni caso non sono ammesse più di cinque assenze alle sedute nel corso di un anno accademico, fatto salvo il caso di missione, ordine di servizio, gravi ragioni di salute o di maternità.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

4. La disciplina relativa alla composizione delle suddette rappresentanze e alle modalità della loro elezione è contenuta nel Regolamento per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.
5. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.
6. Partecipano altresì al Consiglio di Dipartimento tutti/e i/le Responsabili delle Aree di Polo, o loro delegati/e, senza diritto di voto, salvo il caso di elezione in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
7. Il supporto alla gestione delle sedute del Consiglio di Dipartimento è assicurato dal/dalla Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio del Polo cui il Dipartimento afferisce, o suo/a delegato/a.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. Approva gli obiettivi, i criteri di valutazione e il piano triennale di cui al successivo art. 22; programma annualmente le esigenze di reclutamento (articolate per settori scientifico-disciplinari) di nuovi/e professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici e di personale tecnico-amministrativo, per garantire lo sviluppo delle attività di ricerca e la sostenibilità dell'offerta formativa, nonché le esigenze finanziarie ad esse connesse; organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche dei professori/delle professoressse e dei ricercatori/delle ricercatrici ad esso afferenti.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) esercita le funzioni previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
 - c) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento e ne delibera il relativo fabbisogno;
 - d) delibera sulla ripartizione delle risorse ad esso assegnate, su proposta del Direttore/della Direttrice e in armonia con il sistema di contabilità economico-patrimoniale dell'Ateneo;
 - e) dispone direttamente del proprio budget con atti di gestione e secondo le procedure previste nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - f) approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento, articolato in Regolamento di funzionamento e Regolamento Didattico;
 - g) delibera, in accordo con il piano organico di Ateneo, sulle esigenze di reclutamento e sulle proposte di attivazione di procedure concorsuali o di trasferimento di posti per professori/professoressse di ruolo o ricercatori/ricercatrici, nonché sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo;
 - h) delibera sulle proposte di chiamata dei professori/delle professoressse e sulle proposte di chiamata per trasferimento dei ricercatori/delle ricercatrici;
 - i) assume le deliberazioni in merito all'istituzione, all'attivazione e alla disattivazione dei Corsi di Studio per i quali il Dipartimento è competente; assume altresì le deliberazioni in merito alla proposta di attivazione o di modifica dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento, in accordo con le Scuole di Dottorato di Ateneo, e approva i relativi programmi;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

- l) assume le deliberazioni in merito alla definizione e all'approvazione del piano dell'offerta formativa;
- m) approva l'Ordinamento didattico e il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio in cui è coinvolto;
- n) delibera sull'attribuzione di responsabilità didattiche ai/docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- o) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
- p) approva le relazioni periodiche sull'attività scientifica e didattica dei professori / delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici;
- q) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori/delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici;
- r) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- s) approva i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi reciproci tra Dipartimenti interessati;
- t) trasmette agli organi competenti, con la periodicità prevista dai Regolamenti di Ateneo, una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica;
- u) aggiorna con cadenza almeno triennale il progetto scientifico-culturale e il progetto didattico del Dipartimento, ivi incluse le variazioni all'elenco dei settori omogenei;
- v) delibera in merito alle richieste di afferenza temporanea di cui all' art. 7 del presente Regolamento, precedentemente istruite dalla Giunta di Dipartimento;
- z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

3. Spetta altresì al Consiglio la proposta di modifiche da apportare ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in tempo utile per espletare i compiti che sono ad esso attribuiti dall'art. 10. In particolare, esamina e approva entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione la proposta di budget approntata dal Direttore/dalla Direttrice.

2. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica, secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento di Ateneo, pur rimanendo la modalità in presenza quella da privilegiarsi.

3. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi, sulla base di un calendario predisposto a cadenza semestrale, tenendo conto della calendarizzazione delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e comunque ogni qual volta il Direttore/la Direttrice lo ritenga opportuno. La convocazione, tanto ordinaria quanto straordinaria, è effettuata dal Direttore/ dalla Direttrice, con l'indicazione dell'ordine del giorno articolato per punti specifici, almeno cinque giorni prima della seduta mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto. Il Direttore/la Direttrice deve fare avvisare personalmente i componenti del Consiglio.

4. Il Direttore/la Direttrice è tenuto/a ad inserire nell'ordine del giorno della convocazione gli argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da almeno il dieci per cento dei componenti del Consiglio.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

5. Il Consiglio si riunisce per motivi d'urgenza, quando il Direttore/la Direttrice lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso il termine di cui all'articolo precedente è ridotto a tre giorni, con comunicazione che deve essere fatta pervenire personalmente ai componenti del Consiglio.

6. È compito del Direttore/della Direttrice assicurare che il materiale relativo alle deliberazioni all'ordine del giorno sia comunicato ai componenti del Consiglio in tempo utile e con modalità adeguate.

7. Le deliberazioni che riguardano la programmazione dell'organico sono precedute da discussione in Consiglio di Dipartimento in composizione plenaria. La chiamata degli/delle abilitanti/vincitori/vincitrici di concorso per la copertura dei posti di professore/professoressa di prima fascia, di professore/professoressa di seconda fascia e di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato, potrà essere preceduta da una discussione in Consiglio di Dipartimento in composizione plenaria. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professore/professoressa di prima fascia partecipano soltanto i/le professori/professoresses di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per le coperture dei posti di professore/professoressa di seconda fascia partecipano soltanto i/le professori/professoresses di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore/ricercatrice partecipano soltanto i/le professori/professoresses di prima e seconda fascia, i/le ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato e quelli/e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

8. Gli studenti/le studentesse, il personale tecnico-amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori/delle professoresses e dei ricercatori/delle ricercatrici nonché il conferimento di incarichi, supplenze e contratti d'insegnamento.

Art. 12 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio

1. Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore/della Direttrice.

3. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Direttore/dalla Direttrice e dal Segretario/dalla Segretaria. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei/delle componenti del Consiglio e di altri eventuali richiedenti. I verbali debbono essere letti ed approvati di norma nella seduta successiva del Consiglio.

4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore/dalla Direttrice; le sedute per l'elezione del Direttore/della Direttrice sono convocate e presiedute dal/dalla Decano/a. In caso di assenza del Direttore/della Direttrice funge da Presidente il Vicedirettore vicario/la Vicedirettrice vicaria o, qualora anch'egli/ella



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

sia assente, altro/a Vicedirettore/Vicedirettrice; altrimenti presiede la seduta il professore/la professoressa ordinario/a più anziano/a presente alla seduta.

5. Funge da Segretario/a delle sedute del Consiglio il professore/la professoressa ordinario/a con minore anzianità di servizio presente alla seduta, che si avvale per la verbalizzazione della collaborazione della struttura amministrativa dell'Area Integrazione e monitoraggio del Polo cui il Dipartimento afferisce. Al solo fine di agevolare la redazione del verbale le sedute del Consiglio possono essere registrate. La registrazione è conservata sino all'approvazione del relativo verbale e può essere consultata a richiesta per contestazioni da parte dei/delle componenti del Consiglio.

6. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore/la Direttrice dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

7. La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli/le assenti giustificati/e possono chiedere che il problema sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata.

8. Nelle sedute del Consiglio tutti/e i/le presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all'ordine del giorno. Il Direttore/la Direttrice organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo, ove occorra, in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.

9. Per ogni punto (o sottopunto specifico) dell'ordine del giorno ciascun/a componente del Consiglio può prendere la parola una sola volta, per non più di cinque minuti a intervento; ha inoltre diritto a un'eventuale replica di non più di due minuti. Per argomenti di particolare complessità e rilevanza il Direttore/la Direttrice può consentire, eventualmente su richiesta avanzata da uno o più componenti del Consiglio, di derogare dai limiti suddetti. Non sono consentiti interventi non pertinenti all'ordine del giorno.

10. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso.

11. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Direttore/la Direttrice li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. Le richieste d'intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso.

12. È fatto obbligo al Direttore/alla Direttrice di garantire, nel corso della seduta, il numero legale. Le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

13. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un/una componente del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai/dalle rappresentanti degli studenti/delle studentesse, indi dei dottorandi/delle dottorande, degli/delle afferenti temporanei/e, del personale tecnico-amministrativo, passando quindi ai ricercatori/alle ricercatrici e poi, in ordine inverso rispetto all'anzianità, ai professori/alle professoresse di seconda e poi di prima fascia; il Direttore/la Direttrice vota per ultimo/a. È previsto lo scrutinio segreto per l'elezione del Direttore/la Direttrice e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone.

14. Il Direttore/la Direttrice può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino il Dipartimento. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere.

Art. 13 - Elezione del Direttore/della Direttrice

Le disposizioni relative all'elezione del Direttore/della Direttrice del Dipartimento sono contenute nel Regolamento per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

Art. 14 - Attribuzioni del Direttore/della Direttrice

1. Il Direttore/la Direttrice ha la rappresentanza del Dipartimento; presiede il Consiglio e la Giunta si assicura dell'esecuzione dei rispettivi deliberati.

2. Coadiuvato/a dalla Giunta, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; cura il funzionamento del Dipartimento; tiene i rapporti con gli Organi accademici; promuove e coordina le attività del Dipartimento e predispone la proposta di budget (in collaborazione con il/la Responsabile dell'Area competente), il piano triennale, le richieste di finanziamento e di personale tecnico-amministrativo.

3. Il Direttore/la Direttrice è il/la Responsabile per la Qualità del Dipartimento per la ricerca, la didattica e la cosiddetta "terza missione"; in relazione a ciò può nominare uno o più delegati/e con compiti specifici. Il Direttore/la Direttrice controlla e garantisce il corretto svolgimento dei processi secondo i principi della qualità e assicura che gli organi del Dipartimento esprimano responsabilmente il proprio ruolo.

4. Il Direttore/la Direttrice inoltre:

- a) propone agli organi del Dipartimento il piano annuale delle ricerche e dell'attività didattica del Dipartimento e predispone i necessari strumenti organizzativi;
- b) predispone la relazione annuale sui risultati della ricerca e sulla didattica svolta dal Dipartimento, da sottoporre al termine dell'anno accademico all'approvazione del Consiglio del Dipartimento;
- c) sottoscrive gli atti contrattuali e convenzionali nei limiti di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dalle relative note applicative;
- d) vigila sulle attività didattiche del Dipartimento e cura l'osservanza delle norme concernenti gli ordinamenti didattici e la conformità ai medesimi del piano carriera stabilito annualmente;
- e) coordina la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature per la preparazione dei Dottorati di ricerca, dei tirocini e delle tesi di laurea;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

f) in casi straordinari di necessità ed urgenza, potrà adottare, sotto la sua diretta responsabilità, atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica alla prima riunione successiva, con esclusione di quegli atti la cui competenza sia riservata, per espressa previsione di legge o di regolamento, al Consiglio;

g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli/le dal Regolamento Didattico del Dipartimento, dalle norme legislative vigenti, dallo Statuto, dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dagli altri Regolamenti di Ateneo.

5. Il Direttore/la Direttrice può chiedere al Rettore/alla Rettrice di essere parzialmente esentato/a dallo svolgimento dell'attività didattica. Al Direttore/alla Direttrice spetta un'indennità di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore/la Direttrice può affidare determinati incarichi a singoli/e docenti; può altresì nominare commissioni istruttorie su determinati problemi, in vista dell'esame di essi da parte del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore/la Direttrice è responsabile dell'operato dei/delle docenti incaricati/e e, ove le faccia proprie, delle proposte delle commissioni.

Art. 15 – Vicedirettori/Vicedirettrici

Il Direttore/la Direttrice nomina tre Vicedirettori/Vicedirettrici del Dipartimento alla didattica, alla ricerca ed alla terza missione. Il Direttore/la Direttrice assegna il ruolo di Vicedirettore/Vicedirettrice Vicario/a al/alla Vicedirettore/Vicedirettrice alla didattica o al/alla Vicedirettore/Vicedirettrice alla ricerca.

Art. 16 - Composizione ed elezione della Giunta

1. Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore/la Direttrice, i/le Vicedirettori/Vicedirettrici e il /la Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio di Polo, con funzioni di Segretario/a senza esercizio del diritto di voto.

2. Sono rappresentanze elettive in seno alla Giunta:

a) un numero di componenti pari a nove, appartenenti al personale docente, di cui un terzo scelto tra i/le professori/professoressse ordinari/e, un terzo scelto tra i/le professori/professoressse associati/e e un terzo scelto tra i/le ricercatori/ricercatrici;

b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale presente nel Consiglio di Dipartimento, e comunque non superiore a tre. I/le rappresentanti sono eleggibili tra tutti coloro che hanno l'elettorato attivo rispetto alle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento e devono avere competenze differenziate di tipo didattico, organizzativo e tecnico-scientifico dichiarate all'atto della candidatura.

3. Le modalità di elezione delle suddette rappresentanze sono contenute nel Regolamento per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

4. Alle rappresentanze degli/delle afferenti temporanei/e, degli studenti/delle studentesse e dei dottorandi/delle dottorande è garantita la partecipazione alle riunioni di Giunta in qualità di uditori. A ciascuna rappresentanza è demandata l'individuazione di un/una delegato/a.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

5. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli/delle aventi diritto.

6. La vacanza di posti di rappresentanti, purché i/le componenti rimanenti siano almeno sei, non inficia la validità delle riunioni intervenute nel frattempo.

7. I/Le componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici.

Art. 17 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo propositivo ed esecutivo che affianca il Direttore/la Direttrice. La Giunta coadiuva il Direttore/la Direttrice in tutte le attribuzioni esplicitate all'art. 14.

2. La Giunta del Dipartimento è convocata dal Direttore/dalla Direttrice almeno cinque giorni prima della riunione mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto ed ai/alle componenti del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore/la Direttrice deve fare avvisare personalmente i/le componenti della Giunta. Il Direttore/la Direttrice è tenuto/a ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti della Giunta.

3. In caso di assenza del/della Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio di Polo, quest'ultimo/a individua nell'ambito dell'Area stessa un sostituto/una sostituta per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 18 – Sezioni e gruppi di ricerca

1. I Dipartimenti possono essere articolati al loro interno in Sezioni, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, nonché in Gruppi di Ricerca.

2. I Gruppi di ricerca vengono considerati nei meccanismi di valutazione e autovalutazione del Dipartimento.

3. La composizione dei gruppi di ricerca è approvata dal Consiglio di Dipartimento, sentito il parere della Commissione per la Ricerca.

4. Il Dipartimento non prevede sezioni.

Art. 19 - Commissioni per la Didattica e per la Ricerca

1. Sono istituite nel Dipartimento, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 dello Statuto, la Commissione per la Didattica e la Commissione per la Ricerca.

2. Le due Commissioni, nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza, sono organi di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca e di tutte le attività didattiche del Dipartimento e hanno il compito di fornire pareri alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento e agli organi di valutazione. Collaborano alla redazione della programmazione annuale e del piano triennale



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

del Dipartimento e alle revisioni del progetto scientifico-culturale e didattico; favoriscono l'aggregazione efficiente delle risorse e del personale del Dipartimento in relazione a specifici obiettivi; curano la promozione degli scambi internazionali.

3. Oltre alle funzioni di cui al comma 2, competono alla Commissione per la Ricerca:

- a) la promozione delle attività di ricerca anche attraverso l'organizzazione di incontri finalizzati alla divulgazione delle competenze di ricerca presenti nel Dipartimento e allo scambio di idee e problematiche scientifiche;
- b) il coordinamento e la valutazione delle proposte progettuali relative ai bandi ed ai finanziamenti locali, nazionali ed internazionali al fine di garantire la selezione e la promozione delle proposte con maggiori probabilità di successo in relazione alle specifiche caratteristiche dei bandi e dei finanziamenti ai quali i/le componenti e i Gruppi di Ricerca del Dipartimento intendono partecipare;
- c) promuovere e favorire un'equa distribuzione delle risorse a sostegno della ricerca;
- d) il coordinamento e la raccolta delle informazioni riguardanti le attività e le competenze scientifiche delle Sezioni e dei Gruppi di Ricerca di cui all'articolo 18 del presente Regolamento;
- e) ogni altro compito pertinente con le sue finalità stabilito dal Consiglio di Dipartimento.

4. Oltre alle funzioni di cui al comma 2, competono alla Commissione per la Didattica:

- a) la proposta al Consiglio di Dipartimento degli obiettivi didattici da raggiungere annualmente e triennialmente ed il monitoraggio del raggiungimento degli stessi;
- b) il coordinamento dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento per ottimizzare:
 - l'offerta formativa erogata;
 - la docenza fornita;
 - la richiesta di docenza esterna;
- c) la raccolta e l'organizzazione delle richieste e delle offerte di didattica integrativa;
- d) la raccolta delle informazioni circa la docenza erogata e la verifica del rispetto dei requisiti imposti dal Regolamento di Ateneo in attuazione dell'art.6 commi 2, 3 e 4 L.240/2010;
- e) l'istruzione di ogni pratica e procedimento relativo agli affidamenti di corsi curricolari;
- f) la proposta al Consiglio di Dipartimento (previa consultazione della Commissione Didattica Paritetica) dei criteri di valutazione interni dell'attività di didattica, nonché il monitoraggio dei sistemi informativi di raccolta dati utili alle procedure di valutazione;
- g) la proposta al Consiglio di Dipartimento dell'attivazione di corsi di formazione post-lauream;
- h) la promozione dell'offerta didattica del Dipartimento presso Università straniere al fine di incrementare il numero di studenti/studentesse stranieri/e;
- i) la promozione di iniziative volte ad attrarre "visiting professor" stranieri/e per lo svolgimento di seminari e/o gruppi di lezioni interne ai corsi;
- l) la promozione di scambi (sia di docenti sia di studenti/studentesse) nell'ambito di programmi di internazionalizzazione in collaborazione con le competenti commissioni di Ateneo e di Dipartimento;
- m) ogni altro compito pertinente con le sue finalità stabilito dal Consiglio di Dipartimento.

5. Il/La Responsabile di ciascuna Commissione è individuato/a nella figura del Vicedirettore/Vicedirettrice di cui al precedente articolo 15.

6. La composizione delle Commissioni prevede una rappresentanza di tutte le componenti di riferimento.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

7. Oltre al/alla Presidente, sono componenti della Commissione per la Ricerca:

a) i/le coordinatori/coordinatrici dei Dottorati o i/le Responsabili degli indirizzi o curricula dei corsi di Dottorato a cui il Dipartimento partecipa;

b) sono eletti/e con voto limitato all'interno delle proprie componenti o rappresentanze in Consiglio di Dipartimento:

- 2 rappresentanti dei/delle Professori/Professoressa Ordinari/e;
- 2 rappresentanti dei/delle Professori/Professoressa Associati/e;
- 2 rappresentanti dei/delle Ricercatori/Ricercatrici a tempo determinato o indeterminato;
- 1 rappresentante dei/delle Referenti dei laboratori afferenti al Dipartimento;
- 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- 1 rappresentante dei/delle dottorandi/dottorande;
- 1 rappresentante degli/delle afferenti temporanei/e.

Ogni avente diritto può esprimere al massimo una preferenza.

8. Oltre al/alla Presidente sono componenti della Commissione per la Didattica:

a) i/le Presidenti dei Consigli di Corso di Studio per cui il Dipartimento è Dipartimento di riferimento e i/le Direttori/Direttrici delle Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento, il/la Manager didattico/a (o facente funzioni), un/una rappresentante delle Scuole di dottorato per l'offerta didattica;

b) Sono eletti/e con voto limitato all'interno delle proprie componenti o rappresentanze in Consiglio di Dipartimento:

- 1 rappresentante dei/delle Professori/Professoressa Ordinari/e;
- 1 rappresentante dei/delle Professori/Professoressa Associati/e;
- 2 rappresentanti dei/delle Ricercatori/Ricercatrici a tempo determinato o indeterminato;
- 1 rappresentante degli/delle studenti/studentesse;
- 1 rappresentante dei/delle dottorandi/dottorande;
- 1 rappresentante degli/delle afferenti temporanei/e.

Ogni avente diritto può esprimere al massimo una preferenza.

9. I/Le Presidenti delle Commissioni possono invitare alle riunioni il personale tecnico-amministrativo afferente all'Area didattica o Ricerca competenti, tenendo conto, di volta in volta, delle specifiche competenze del personale stesso e degli argomenti all'ordine del giorno.

10. I/Le componenti delle Commissioni che risultano assenti ingiustificati/e per tre sedute consecutive, automaticamente decadono dalla loro funzione.

11. La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell'elettorato passivo determina la decadenza dalla carica di componente della Commissione. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica, si provvede alla sostituzione con il primo dei/delle non eletti/e. Qualora la lista degli/delle eletti/e sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il/La nuovo/a componente resta in carica per la durata residua del mandato in corso.

12. La vacanza di posti determinatasi secondo le condizioni indicate nei commi precedenti del presente articolo non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

13 I/Le componenti delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca durano in carica tre anni e possono ricoprire più mandati. I/Le componenti decaduti/e sono sostituiti/e secondo le modalità stabilite nel comma 11 del presente articolo.

Art. 20 - Funzionamento delle Commissioni per la Didattica e la Ricerca

1. Il/La Responsabile di ciascuna Commissione ne coordina e presiede i lavori.
2. Le Commissioni operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento.
3. Le riunioni delle Commissioni sono aperte ai/alle componenti del Dipartimento in qualità di uditori/uditrici.
4. Le proposte delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca sono trasmesse al Direttore/alla Direttrice, che ne dà comunicazione al Consiglio con sufficiente anticipo, secondo quanto stabilito all'art. 11 comma 5.

Art. 21 - Altre commissioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.
2. Nel caso in cui il Dipartimento non afferisca ad una Scuola, lo stesso istituisce la Commissione Didattica Paritetica composta secondo le modalità individuate dal Regolamento Didattico del Dipartimento e con le competenze previste dall'art. 29 dello Statuto.
3. Le altre Commissioni, permanenti e temporanee, sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.
Con l'esclusione della Commissione Organico e Sviluppo, per la quale non sono previsti/e uditori/uditrici, ogni componente del Dipartimento può informare con congruo anticipo il/la Presidente dell'intenzione di partecipare come uditore/uditrice ad una riunione della Commissione. Il/La Presidente, inoltre, può accordare diritto di parola agli/alle uditori/uditrici, previo parere favorevole ed unanime da parte della Commissione.
4. Sono commissioni permanenti del Dipartimento:
 - 1- la Commissione Tirocini;
 - 2- la Commissione Didattica Paritetica;
 - 3- la Commissione Organico e Sviluppo.
5. La Commissione Tirocini (Commissione Paritetica Dipartimento di Psicologia e Ordine Psicologi Piemonte), è istituita, composta e disciplinata ai sensi della Convenzione sottoscritta tra Dipartimento di Psicologia e Ordine Psicologi Piemonte e sue successive modifiche, come previsto dalle disposizioni di legge in merito all'accesso all'Esame di Stato per gli Psicologi. La Commissione è



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

composta da almeno cinque rappresentanti del Dipartimento e cinque rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi- Regione Piemonte. Nel caso di variazione del numero di componenti deve essere salvaguardata la parità. Il personale amministrativo dell'Ufficio Tirocini è componente di diritto ai lavori della Commissione. La Commissione nomina tra i/le componenti del Dipartimento un/una Presidente che provvede alla sua convocazione almeno in prossimità dell'apertura delle finestre di iscrizione ai tirocini e ogni qualvolta si renda necessario.

6. Viene istituita la Commissione Organico e Sviluppo con funzioni di raccordo tra organi dipartimentali e settori scientifico disciplinari (s.s.d.) presieduta dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento:

a) In relazione alla composizione del Dipartimento di Psicologia, per quanto riguarda il corpo docente e ricercatore si individuano 8 rappresentanti, uno/una per ciascuno degli 8 s.s.d. M-PSI afferenti al Dipartimento, e un/una rappresentante per il gruppo "misto", cui appartengono gli/le afferenti al Dipartimento non ricompresi in settori M-PSI. Alla Commissione Organico e Sviluppo partecipa, in qualità di invitato, il/la rappresentante eletto/a del personale tecnico-amministrativo, limitatamente agli ambiti di indirizzo in merito alla dotazione organica PTA.

b) Il/La rappresentante di ciascun settore scientifico-disciplinare viene eletto/a da tutti/e i/le docenti (professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici) incardinati nel s.s.d. e dai/dalle docenti ricompresi secondo quanto stabilito dalla lettera a) del presente comma a scrutinio segreto in apposita consultazione. L'elettorato passivo comprende tutti/e i/le docenti (professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici) incardinati nel s.s.d. nonché i/le docenti ricompresi secondo quanto stabilito dalla lettera a) del presente comma. La durata dell'incarico è pari a tre anni accademici. L'incarico è rinnovabile senza alcun limite nel numero di mandati consecutivi. Nelle riunioni della Commissione Organico il rappresentante di ciascun settore, in caso di impossibilità giustificata, può essere sostituito, con l'attribuzione delle stesse funzioni per la stessa durata del mandato, da un componente incardinato nello stesso SSD di riferimento, il cui nominativo è designato una tantum dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Settore di appartenenza successivamente alle elezioni della rappresentanza di ciascun SSD.

c) Le votazioni vengono indette dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento con almeno 15 giorni di anticipo. Le candidature devono essere comunicate entro una settimana dalle votazioni alla Direzione del Dipartimento, che provvede all'immediata comunicazione a tutto il Dipartimento. Dopo la definizione delle candidature il/la Direttore/Direttrice procede alla nomina di una Commissione elettorale.

d) Per l'elezione del/della Rappresentante di Area non è previsto alcun quorum. È eletto/a il/la candidato/a che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità fra due o più candidati/e risulta eletto/a il/la più anziano/a accademicamente.

e) Qualora gli/le afferenti ad uno stesso s.s.d non M-PSI dovessero superare le 3 unità, tale settore avrà un/una rappresentante dedicato/a.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

Art. 22 - Valutazione e autovalutazione

1. Il Dipartimento elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e delle attività didattiche, ove sono definite le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per l'effettiva realizzazione dei progetti di ricerca.
2. Il Dipartimento definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dagli organi centrali di Ateneo.
3. Il Dipartimento istituisce un sistema di valutazione delle proprie attività di ricerca scientifica e della didattica ad esso pertinente, in armonia con i sistemi di valutazione nazionali e di Ateneo.
4. Possono fare parte del sistema di valutazione del Dipartimento specifiche procedure di valutazione dei/delle docenti e ricercatori/ricercatrici componenti del Dipartimento stesso, individualmente o in quanto componenti di gruppi di ricerca e sezioni, eseguite dal Dipartimento al fine della ripartizione di risorse, della verifica dell'efficiente impiego delle stesse, della designazione di componenti di collegi dottorali e commissioni, e ad altri fini per cui siano deliberate tali procedure. Le procedure sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e degli organi di Ateneo competenti per la valutazione, ed è cura del Direttore/della Direttrice darne pubblica e precisa documentazione.
5. I criteri di valutazione tengono conto, in relazione all'attività dei/delle docenti e ricercatori/ricercatrici, dei diversi rapporti tra ricerca, didattica e attività gestionali. Il Dipartimento garantisce la necessaria stabilità dei criteri nel tempo.
6. Concorre a definire la consistenza della produzione scientifica del Dipartimento (e/o sezione e/o gruppo di ricerca se presenti) il personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze nei termini indicati dal processo di autovalutazione definito nel Regolamento di Dipartimento.
7. Una valutazione complessiva delle attività di ricerca e didattica del Dipartimento viene svolta almeno una volta ogni 5 anni da parte di un Comitato a composizione esterna, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore/della Direttrice. I compiti del Comitato di Valutazione e lo svolgimento delle sue procedure sono definiti dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e degli organi di Ateneo competenti per la valutazione.

Art. 23 - Altri Regolamenti

1. Il Regolamento Didattico del Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo schema-tipo, a maggioranza assoluta dei/delle suoi/sue componenti.
2. Ad uso interno del Dipartimento possono essere approvati specifici regolamenti.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702057 - Fax 011-6702082

Art. 24 – Approvazione e modifiche Regolamento di funzionamento del Dipartimento

L'approvazione e le successive modifiche del Regolamento di funzionamento dei singoli Dipartimenti sono effettuate dai rispettivi Consigli, a maggioranza assoluta dei/delle componenti. Qualora i suddetti regolamenti non siano conformi allo schema tipo, dovranno essere approvati anche dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Allegati al Regolamento

1. Al Regolamento di funzionamento del Dipartimento sono allegati il progetto scientifico-culturale, il progetto didattico, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i/le suoi/sue componenti.
2. Al Regolamento di funzionamento possono essere aggiunti, oltre a quelli previsti all'art. 1, altri allegati, che sono approvati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento e hanno mera valenza di organigramma interno.
3. Gli allegati al Regolamento Didattico del Dipartimento sono indicati nel Regolamento stesso.

Art. 26 – Entrata in vigore del Regolamento di funzionamento del Dipartimento

1. Il Regolamento di funzionamento è emanato con Decreto del Rettore, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.
2. Il Dipartimento provvede a dare pubblicità al Regolamento di funzionamento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.